

I 722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE

Provvedimento n. 20481

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2009;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTE le segnalazioni del 12 dicembre 2007 e del 23 giugno 2008, integrate, rispettivamente, la prima, in data 11 giugno e 16 ottobre 2009 e, la seconda, in data 25 luglio 2008, 6 luglio e 30 settembre 2009, relative all'esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nell'attività di spedizione internazionale di merci su strada da e per l'Italia;

VISTA la propria delibera del 15 febbraio 2007, n. 16472 e la relativa Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTE le informazioni in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE SEGNALAZIONI

1. L'Autorità ha ricevuto una segnalazione in data 12 dicembre 2007, integrata in data 11 giugno e 16 ottobre 2009, e una segnalazione in data 23 giugno 2008, integrata in data 25 luglio 2008 e in data 6 luglio e 30 settembre 2009, aventi ad oggetto una serie di condotte lesive della concorrenza, poste in essere da numerose imprese attive nell'attività di spedizione internazionale di merci su strada da e per l'Italia e dall'associazione di categoria FEDESPEDI - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali.

II. LE PARTI

a) Le imprese

2. Agility Logistics S.r.l. (di seguito, anche Agility) anche è una società appartenente al gruppo Agility, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 64 milioni di euro.

3. Albin & Pitigliani S.p.A. (di seguito, anche Albin & Pitigliani) è una società, capogruppo dell'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 121 milioni di euro.

4. Brigl S.p.A. (di seguito, anche Brigl) è una società, appartenente al gruppo Mifin, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 11 milioni di euro.

5. Cargo Nord S.r.l. (di seguito, anche Cargo Nord) è una società attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 8 milioni di euro.

6. DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. (di seguito, anche Dhl) è una società, appartenente al gruppo Deutsche Post, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 531 milioni di euro.

7. Ferrari S.p.A. (di seguito, anche Ferrari) è una società, appartenente al gruppo Deiana - Ferrari, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 18 milioni di euro.

8. Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A. (di seguito, anche Francesco Parisi) è una società, appartenente all'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 38 milioni di euro.

9. Gefco Italia S.p.A. (di seguito, anche Gefco) è una società, appartenente al gruppo PSA S.A., attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 199 milioni di euro.

10. Geodis Zust Ambrosetti S.p.A. (di seguito, anche Geodis) è una società, appartenente al gruppo Geodis, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 126 milioni di euro.

11. I-DIKA - S.p.A. (di seguito, anche I-Dika) è una società, appartenente al gruppo Boffa-Martinez, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 20 milioni di euro.

12. Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A. (di seguito, anche Italmondo) è una società, appartenente al gruppo Chiesa, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 41 milioni di euro.

13. Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A. (di seguito, anche Italsempione) è una società, appartenente all'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 341 milioni di euro.

14. ITK Zardini S.r.l. (di seguito, anche Itk) è una società, appartenente al gruppo Codognotto, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 35 milioni di euro.

15. ITX Cargo S.r.l. (di seguito, anche ITX Cargo) è una società, capogruppo dell'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 8 milioni di euro.

16. Rhenus Logistics S.p.A. (di seguito, anche Rhenus) è una società, capogruppo dell'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 66 milioni di euro.

17. Saimavandero S.p.A. (di seguito, anche Saima) è una società a capo dell'omonimo gruppo, a sua volta parte del gruppo danese DSV, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 737 milioni di euro.

18. Schenker Italiana S.p.A. (di seguito, anche Schenker) è una società, appartenente al gruppo Deutsche Bahn, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 485 milioni di euro.

19. S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l. (di seguito, anche Sittam) è una società, appartenente al gruppo Ceva Logistics, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 133 milioni di euro.

20. Transervice Europa S.r.l. (di seguito, anche Transervice) è una società, appartenente al gruppo Isidori, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 22 milioni di euro.

21. Villanova S.p.A. (di seguito, anche Villanova) è una società, appartenente al gruppo Bonzano, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nell'esercizio 2008, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 115 milioni di euro.

b) La Federazione

22. Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (di seguito, anche Fedespedi) è l'associazione di categoria - attiva sull'intero territorio nazionale attraverso 30 associazioni territoriali - che rappresenta circa 2200 spedizionieri internazionali di merci in Italia.

Missione della Fedespedi è la tutela degli interessi delle imprese associate nonché la promozione e lo sviluppo della loro attività.

Fedespedi si articola in numerose sezioni e commissioni, tra cui, per quanto rileva in questa sede, la "Sezione Spedizionieri Terrestri".

III. I FATTI SEGNALATI

23. Oggetto delle segnalazioni sono i comportamenti delle principali imprese attive nell'attività di spedizione internazionale di merci su strada da e per l'Italia e dell'associazione di categoria Fedespediti.

Più specificamente, le imprese, in occasione delle riunioni nell'ambito dell'associazione Fedespediti, e in particolare all'interno di una specifica articolazione di detta associazione denominata "Sezione Spedizionieri Terrestri", almeno dalla fine del 2002 e fino al mese di settembre 2007, avrebbero scambiato informazioni inerenti l'incidenza dell'incremento dei costi (quali, ad esempio, il costo del carburante, i pedaggi stradali e alcuni costi amministrativi) al fine di concordare entità e modalità di aumento dei prezzi applicati alla clientela. In taluni casi, alle riunioni della "Sezione Spedizionieri Terrestri" hanno partecipato imprese operanti nella spedizione internazionale di merci su strada non associate e piccoli autotrasportatori.

24. Dalle informazioni a disposizione risulta inoltre che, ad esito delle citate riunioni, sarebbero altresì state inviate dalla Fedespediti circolari alle imprese ed alle associazioni aderenti e sarebbero stati effettuati comunicati stampa volti ad agevolare le imprese nell'applicare alla clientela gli incrementi di prezzo precedentemente concordati in ambito associativo.

IV. VALUTAZIONI

Il mercato

25. Preliminarmente si osserva che, nei casi riguardanti intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato è essenzialmente funzionale all'individuazione delle caratteristiche del contesto in cui si colloca il coordinamento tra le imprese concorrenti, essendo proprio l'ambito di tale coordinamento a delimitare il mercato¹.

Più precisamente, la definizione del mercato nella valutazione di un'intesa ha una finalità e una valenza diverse rispetto a quella funzionale alla valutazione di altre fattispecie di illecito concorrenziale. In particolare, nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, ed è esclusivamente funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito.

26. I servizi interessati dall'intesa sono quelli della spedizione internazionale di merci su strada. L'attività di spedizione di merci (c.d. *freight forwarding*) è definita come l'organizzazione del trasporto di articoli (ivi incluse, eventualmente, attività quali lo sdoganamento, il deposito e i servizi a terra) per conto di clienti e secondo le loro esigenze.

La spedizione di merci è stata considerata dalla Commissione un servizio diverso da quello di trasporto, in quanto la spedizione comporta, oltre al trasporto di cui si serve, la realizzazione di attività organizzative ed accessorie².

27. Il settore della spedizione di merci è stato suddiviso dalla Commissione nei segmenti nazionale e internazionale, nonché nei segmenti della spedizione di merci via terra, per via aerea e via mare³. Con riferimento ai servizi di spedizione internazionale via terra, la Commissione, nel caso sopra citato, propone la possibilità di distinguere ulteriormente tra la spedizione internazionale su strada e quella ferroviaria. In merito, non essendo necessario per la fattispecie in esame, la Commissione non giunge ad una conclusione, limitandosi ad osservare che fra le due attività esiste una "sostituibilità parziale"⁴.

28. Inoltre, ai fini della valutazione della presente fattispecie, rileva la circostanza che oggetto della concertazione, come emerge dalle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni cui hanno partecipato le imprese parti del procedimento, erano i servizi di spedizione internazionale di merci su strada da e per l'Italia. Del resto, la Fedespediti è articolata in varie sezioni, fra cui quella che organizzava le riunioni oggetto della presente procedura era la "Sezione Spedizionieri Terrestri", alla quale aderivano solo le società attive nella spedizione internazionale di merci su strada.

29. In considerazione di tali elementi il mercato rilevante ai fini della presente procedura è quello della spedizione internazionale di merci su strada da e per l'Italia.

La qualificazione della fattispecie

30. Dalle informazioni disponibili si può desumere l'esistenza, quanto meno a partire dalla fine del 2002 e fino al mese di settembre 2007, di un reciproco scambio di informazioni sensibili e di un coordinamento delle strategie commerciali tra le società Agility, Albin & Pitigliani, Brigl, Cargo Nord, Dhl, Ferrari, Francesco Parisi, Gefco, Geodis, I-Dika, Italmondo, Italsempione, Itk, ITX Cargo, Rhenus, Saima, Schenker, Sittam, Transervice e Villanova, che rappresentano i principali operatori del mercato.

¹ [Al riguardo si ricorda come consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: "nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'illecito è commesso: vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito" [Cfr. Consiglio di Stato, sezione IV sent. 1271/06 del 10 marzo 2006, in relazione al caso A351 - Telecom Italia SpA].]

² [Si veda il caso COMP/M.5496, RCA/MAV Cargo, deciso dalla Commissione il 25 novembre 2008.]

³ [Si veda, ad esempio, il caso COMP/M.4786, Deutsche Bahn/Transfesa, deciso dalla Commissione il 18 marzo 2008.]

⁴ [Così anche nel caso COMP/M.5480, Deutsche Bahn/PCC Logistics, deciso dalla Commissione il 12 giugno 2009.]

31. Il coordinamento delle rispettive condotte commerciali si sarebbe realizzato attraverso numerosi e regolari incontri tra le suddette imprese, anche con il contributo organizzativo dell'associazione di categoria Fedespedi, durante i quali queste avrebbero reciprocamente scambiato dati ed informazioni relative all'incidenza dell'incremento dei costi (soprattutto l'incidenza di voci di costo quali il carburante, i pedaggi stradali ed i costi amministrativi) al fine di concordare la realizzazione di aumenti del prezzo dei servizi resi alla clientela, nonché le relative modalità ed entità.

La medesima documentazione, inoltre, sembrerebbe dare atto che la citata associazione di categoria avrebbe partecipato attivamente a tale coordinamento, anche inviando circolari alle imprese associate e diffondendo comunicati stampa ed annunci su quotidiani a tiratura nazionale al fine di agevolare l'attuazione degli aumenti, ingenerando nei clienti un'aspettativa in tal senso, nonché di informare tutte le imprese del settore delle decisioni assunte in ambito associativo.

32. Le citate condotte, rivelerebbero l'esistenza di un'alterazione delle dinamiche competitive fra le maggiori imprese attive nel mercato della spedizione internazionale di merci via terra da e per l'Italia e potrebbero essere il risultato di un'intesa orizzontale, sotto forma di accordo e/o pratica concordata, finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale tra operatori.

33. L'intesa nel suo complesso appare integrare il requisito della consistenza, posto che le imprese coinvolte nell'illecito rappresentano i principali operatori del mercato in esame. Il requisito in questione è peraltro soddisfatto anche in considerazione della circostanza che parte delle condotte appaiono ascrivibili alla principale associazione di categoria attiva sul territorio nazionale.

L'applicabilità del diritto comunitario

34. I comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, appaiono integrare gli estremi per un'infrazione all'articolo 81, par. 1, del Trattato CE. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

Si consideri che l'intesa in questione riguarda l'intero territorio nazionale e coinvolge i maggiori operatori del settore operanti su tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali appartenenti ad importanti gruppi multinazionali, nonché l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE.

RITENUTO, pertanto, che quanto sopra descritto è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE, da parte delle società Agility Logistics S.r.l., Albin & Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Züst Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saimavandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. e Villanova S.p.A. e dell'associazione di categoria Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Agility Logistics S.r.l., Albin & Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Züst Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saimavandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. e Villanova S.p.A. e dell'Associazione Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Vito Meli;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 gennaio 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà